



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 8, del mese di Aprile alle ore 10.30, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 9513/2019 DECRETO N. 44

COMUNE DI FORLIMPOPOLI - VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II., ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 13.06.2018: - ESPRESSIONE DELL'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 7, LETT. A DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Vista la richiesta di intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., finalizzata all'approvazione della Variante specifica al Piano Strutturale del Comune di Forlimpopoli, inoltrata dall'Amministrazione comunale a questa Provincia in data 21.02.2019 ed acquisita al prot. prov.le n. 4875;

Dato atto che il comune di Forlimpopoli è dotato dei seguenti strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)** approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 31.07.2006, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., e modificato con variante specifica approvata con delibera C.C. n. 45 del 21.11.2016 ai sensi art. 32bis, che ha apportato alcune modifiche normative alla disciplina generale del Centro Storico e adeguamenti in materia di urbanistica commerciale;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)** approvato con atto C.C. 22 del 23/05/2008 e successive varianti;
- **Primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.)** approvato con Atto C.C. N. 41 del 22/05/2009 e successive varianti, scaduto in data 17/06/2014, essendo trascorsi 5 anni dalla sua approvazione, come previsto dal comma 1 dell'art. 30 della LR 20/2000;

Vista la nuova Legge Regionale quadro in materia urbanistica n. 24/2017, entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 (BURERT n.340 del 21/12/2017), avente ad oggetto “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”, che ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;

Visto che:

- la suddetta legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79, di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti fino alla scadenza del termine massimo previsto per l'avvio del procedimento di adeguamento al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) - adozione entro il 01.01.2021 e approvazione entro i due anni successivi (01.01.2023);
- in particolare l'art. 4 della L.R. 24/2017, il quale specifica che entro il suddetto termine (01.01.2021) possono essere adottate “le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali”, con le procedure della previgente L.R. 20/2000;
- la circolare regionale PG/2018/0179478, del 14.03.2018 recante le prime indicazioni applicative della nuova LR 24/2017, ha chiarito (nota n. 4) che “*per varianti generali si intendono le varianti che comportino la completa rielaborazione e sostituzione dei piani vigenti; per varianti specifiche tutte le altre modifiche ai piani vigenti [...]*”;

Dato atto che:

- Con deliberazione n.126 del 29.11.2017 la Giunta Comunale ha approvato il *Documento Preliminare* relativo alla “Proposta di Variante al Piano Strutturale Comunale di Forlimpopoli, per modifiche specifiche e puntuali, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.”;
- su tali elaborati preliminari questa Amministrazione ha espresso il proprio contributo istruttorio ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con nota a firma del Presidente registrata al prot. prov.le n. 4234 del 19.02.2018;

- con deliberazione n. 46 del 13.06.2018 il Consiglio Comunale ha adottato la suddetta Variante, procedendo preliminarmente ad una integrazione degli elaborati in relazione ai contributi istruttori pervenuti;
- in data 10.07.2018 il Comune di Forlimpopoli ha quindi trasmesso gli elaborati della Variante adottata, richiedendo a questa Provincia l'espressione delle riserve di competenza ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (prot. prov.le n. 18091 del 10.07.2018);
- questa Amministrazione, con Decreto del Presidente n. 2112/7 del 25.01.2019 ha espresso le riserve sulla Variante adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che a conclusione della Conferenza di pianificazione non è stato stipulato l'Accordo di pianificazione, di cui al comma 7 dell'art. 14 della LR 20/2000;

Atteso in relazione al presente procedimento e alle competenze provinciali che a seguito dell'espressione delle riserve ai sensi dell'art. 32, comma 7, sul procedimento di approvazione del PSC o sue varianti, la Provincia è chiamata ad esprimere le seguenti competenze:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, espressione dell'intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;

Atteso inoltre che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la Provincia esprime anche il parere in merito alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) dei Piani nell'ambito dell'Intesa di cui al comma 10 dell'art. 32 sopra richiamato, previa acquisizione delle osservazioni pervenute a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 la Provincia esprime il parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;

Dato atto, in sintesi, dei seguenti contenuti della Variante in oggetto:

– **Premessa**

Il Comune di Forlimpopoli è stato tra i primi ad adeguare completamente la propria strumentazione alla Legge regionale n. 20/2000 di “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”. Il 1° POC di Forlimpopoli, approvato nel 2009 e scaduto (dopo 5 anni) in data 17.06.2014, conteneva ben 18 “accordi con privati” ai sensi all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, ed approvava contestualmente con valore di PUA 5 ambiti di attuazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 LR 20/00.

A seguito di una Variante specifica al PSC, approvata a fine 2016, è stata aggiornata la disciplina generale del commercio (conseguentemente alla variante specifica al PTCP) ed alcune disposizioni normative di intervento edilizio per il sistema storico.

Con l'ultima Variante al RUE, il Comune di Forlimpopoli ha inoltre uniformato la parte normativa generale al RUE UNICO D'UNIONE, inserendosi nel processo di semplificazione delle definizioni tecniche uniformi.

La presente variante al Piano Strutturale Comunale di Forlimpopoli avviene a metà percorso dell'ipotizzato arco di validità ventennale (2006-2026) e nasce dalla necessità di un adeguamento di medio periodo in seguito ai numerosi cambiamenti socio-economici, alle intervenute modifiche al quadro programmatico e normativo generale, alle esigenze emerse in fase attuativa del Piano. Il PSC del Comune di Forlimpopoli, elaborato antecedentemente la LR n. 6/2009, risente di una impostazione conformativa e di dettaglio che deve confrontarsi, oggi, con un sistema di regole ed esigenze significativamente mutato e che dovrà tragguardare necessariamente ad una globale revisione del Piano, in seguito all'approvazione della nuova legge urbanistica regionale.

La Variante al PSC di Forlimpopoli in oggetto non va quindi a modificare l'assetto e l'impostazione strutturale generale del Piano vigente ma apporta alcune modifiche puntuali, in risposta, alle diverse

esigenze derivate dal mutare dello scenario economico di medio periodo (2006-2016) ed emerse nella fase attuativa delle previsioni.

– Contenuti della Variante

La Variante al PSC in oggetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- riequilibrare talune scelte relative ad alcuni nuovi ambiti individuati dal PSC vigente, tenendo conto delle sollecitazioni pervenute a seguito del mutato scenario socio-economico e delle fasi attuative verificatesi o in corso;
- rafforzare le politiche rigenerative e di riuso del territorio integrando alla scala strutturale l'area Ex Zuccherificio SFIR, quale area di riconversione e rigenerazione urbana, a partire da quanto già definito nel RUE vigente;
- dare un primo avvio alla riduzione del consumo di suolo, operando una diminuzione di previsioni che non risultano più adeguate a perseguire gli obiettivi di sviluppo originariamente individuati, in rapporto a situazioni specifiche;
- aggiornare le previsioni del PSC coordinandole ai contenuti di alcuni interventi progettuali in essere (comunali ed intercomunali), nei limiti e con le specificazioni indicati nei documenti di variante e rafforzare il sistema delle connessioni e di sostenibilità con il contesto territoriale più ampio;
- aggiornare la cartografia del piano con alcuni recepimenti e rettifiche.

La Variante prevede le seguenti modifiche di natura cartografica e normativa degli ambiti vigenti come di seguito elencate in sintesi:

- 1) Ambito A13-03 Comparto produttivo-logistico scalo ferroviario:
 - inserimento di fasce di protezione ambientale a riconoscimento della struttura insediativa esistente via Paganello e Via Savadori;
 - inserimento con segno ideogrammatico di tracciato viabilistico di superamento dell'abitato di San Leonardo, limitatamente alla sua funzione di bretella di sgravio dell'abitato di San Leonardo (By-pass San Leonardo), quale risposta alle condizioni già indicate nella Scheda del PSC vigente;
- 2) Ambito A13-06 Comparto produttivo Melatello:
 - rinnovare le definizioni degli usi ammessi in coerenza alle macrocategorie funzionali definite dalle vigenti disposizioni normative;
 - eliminare la limitazione vigente al commerciale alimentare, limitandone l'opzione alla categoria medio-inferiore;
- 3) Riduzione/Eliminazione di Ambiti, e ridestinazione a suolo agricolo:
 - Eliminazione Ambito A12-14 residenziale in funzione della specifica situazione, ridestinando la sua quota insediativa a favore della flessibilità del POC (eliminazione Superficie Territoriale 66.000 mq.) ;
 - Riduzione dell'estensione del vicino A13-12 terziario-commerciale (riduzione S.T. per 37.000 mq.) ;
- 4) Ambito A11-16 "comparto di riqualificazione via Emilia sud": rimodulare le modalità e le facoltà di intervento rafforzando l'incentivazione al trasferimento e introducendo opzioni alternative, anche progressive, di riqualificazione in loco.
- 5) Ricomposizione alla scala strutturale delle seguenti previsioni della pianificazione vigente:
 - definire una nuova scheda d'ambito A11-18 per l'area Ex SFIR, recependo ed integrando le condizioni già definite dal RUE, quale disciplina orientativa per la fase operativa;
 - definire una nuova scheda A22-19 per il completamento del sistema delle dotazioni territoriali (Polo sportivo) in coerenza allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C. n. 38 del 11.04.2017;
 - definire un' apposita scheda di PSC come Ambito di Riqualificazione A11-20 denominato "Complesso di recupero Villa Foschini" che coniughi ed armonizzi gli attuali contenuti del PSC e del RUE, in un'ottica operativa di intervento;
- 6) Modifiche ed aggiornamenti cartografici:
 - puntuali e piccole modifiche al perimetro del Territorio urbanizzato per recepire e portare a coerenza le modifiche succedutesi nella perimetrazione di consolidato e urbanizzabile nei diversi strumenti urbanistici (PSC-POC-RUE-PUA);

- aggiornamento e rettifica di alcuni tematismi cartografici (es. Ambiti per insediamento di aree industriali ecologicamente attrezzate (art. 64 PTCP), Perimetro SIC Fiume Ronco – temi cartografici di base, reti tecnologiche) in coordinamento con gli shape cartografici aggiornati del PTCP e le indicazioni fornite dai soggetti gestori delle reti;
- • sostituzione della base cartografica della Tavola 2b "Quadro Generale Previsioni" con quella aggiornata con la carta Tecnica regionale e alcune modifiche apportate in sede di redazione di recenti variante approvate di RUE e POC;
- 7) Modifiche alla disciplina particolareggiata per minimi adeguamenti di alcuni fabbricati storici tutelati dal PSC (Centro Storico e territorio rurale): Scheda edificio n. 35 e edificio UMI 10_11;
- 8) Sistema delle connessioni con rafforzamento del sistema con il contesto territoriale più ampio: implementazione dei percorsi ciclo-pedonali a valenza territoriale, individuazione dei punti di connessione al sistema dei percorsi di valorizzazione turistica individuati nella pianificazione del Comune contermini di Bertinoro;

Dato altresì atto che:

- la Variante in oggetto è stata depositata per 60 giorni a far data dal 11.07.2018 fino al 10.09.2018, in pubblicazione di avviso sul BUR n. 207 in medesima data;
- a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito, il Comune attesta che risultano pervenute n. 45 osservazioni, 31 nei termini e 14 fuori termine. L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di tenere in considerazione tutte le osservazioni pervenute entro la data del 05.02.2019, momento di conclusione dell'istruttoria tecnica da parte del Comune, e in linea generale ha ritenuto accoglibili le osservazioni che propongono modifiche limitate, coerenti alla natura specifica della variante, comunque tali da non dover incidere sulle valutazioni ambientali già effettuate in sede di adozione;
- l'Amministrazione comunale ha perfezionato l'adozione della Variante ai fini dell'intesa, apportando ulteriori modifiche, integrazioni e precisazioni alla stessa, come descritto nella *“Relazione di controdeduzione-intesa”* e nell'apposito documento *“Allegato B2 – Proposta di controdeduzioni al Decreto dell'Amministrazione provinciale e al parere degli enti; Allegato B3 – Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute”*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.06.2018 il Comune di Forlimpopoli ha prodotto e trasmesso le proprie controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni ricevute, provvedendo altresì a richiedere l'intesa alla Provincia, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000.

Preso atto che:

- la proposta controdedotta dall'Amministrazione, è accompagnata dallo stesso documento di Valsat, integrato con le controdeduzioni alle riserve, ai pareri degli enti ed alle osservazioni dei cittadini;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in ARPAE di Forlì Cesena e ATERSIR, si sono espressi sulla variante adottata, assieme agli altri enti chiamati alla consultazione, come di seguito riportato:
 - ARPAE di Forlì-Cesena, parere prot. PGFC 11049 del 10.07.2018, acquisito con prot. Prov.le n. 23771 del 17.09.2018, esplicitando le condizioni da adottare per la sostenibilità ambientale dei vari ambiti;
 - ATERSIR, prot. Prov.le n. 31665 del 03.12.2018, con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione della variante specifica al PSC;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici: parere prot. n. 19 del 02.01.2019, acquisito dalla Provincia all'interno dei documenti per l'Intesa al prot. Prov.le n. 4875 del 21.02.2019;
 - HERA S.P.A. – IN RETE: parere prot. n. 0076558 - 0025712 del 16.08.2018 acquisito dalla Provincia all'interno dei documenti per l'Intesa al prot. Prov.le n. 4875 del 21.02.2019;
 - ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti: parere prot. n. 0008146 del 22/08/2018 acquisito dalla Provincia all'interno dei documenti per l'Intesa al prot. Prov.le n. 4875 del 21.02.2019;

Dato atto che gli elaborati tecnici costituenti la richiesta di intesa trasmessi a questa Amministrazione provinciale in data 21.02.2019 e acquisiti al prot. prov.le n. 4875 di pari data, sono i seguenti:

- Allegato A – Pareri_allegato controdeduzioni;
- Allegato A_Relazione di controdeduzioni - intesa
- Allegato B1 – Tavola 2b_ Quadro generale previsioni: localizzazione osservazioni variante specifica;
- Allegato B2 – Proposta di controdeduzioni al Decreto dell'Amministrazione provinciale e al parere degli enti; Allegato B3 – Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- Allegato C1 – Tavola 2b_ Quadro generale previsioni: controdeduzioni/intesa;
- Allegato C2 – Modifiche cartografiche introdotte con le controdeduzioni;
- Allegato C3 – Modifiche alle schede d'ambito introdotte con le controdeduzioni;
- Allegato C4 – Modifiche cartografiche introdotte con le controdeduzioni Tavole 2C.1.1, 2C.1.2, 2C.1.3 (Centro storico - stralci cartografici);
- Certificato di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2019;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2019;
- Allegato E – N.T.A. (stralcio articoli modificati);
- VAS/VALSAT - Rapporto Ambientale con: Tavola dei Vincoli - Sintesi Non Tecnica - Monitoraggio Stato di attuazione delle previsioni;
- Schede di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del centro storico;

Richiamato:

- il comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che l'acquisizione dell'intesa attiene unicamente alla conformità del Piano strutturale comunale agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- il medesimo comma 10 che stabilisce altresì che l'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7 dell'art. 32 della stessa L.R. 20/2000, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17.03.2003 n. 350, aggiornato prima con la Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19.12.2011 e successivamente con la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05.12.2016;
- Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 115 del 21.04.2017;
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione

n. 67 del 3.05.2016;

Visti inoltre gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006, in seguito aggiornato con la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19.07.2010, e con la Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19.12.2014;

Ritenuto:

A) ESPRESSIONE DELL'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

In merito alle controdeduzioni comunali alle riserve sollevate, come proposte nel documento “B2 – *Proposta di controdeduzioni al Decreto dell'Amministrazione Provinciale e al parere degli enti*” allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2019, recante “*Variante specifica al piano strutturale comunale vigente del Comune di Forlimpopoli, adottata con Delibera C.C. n. 46 del 13.06.2018, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. 24/2017, con le procedure di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.: proposta di controdeduzioni ai pareri pervenuti ed alle osservazioni – richiesta dell'Intesa all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.*”, **di esprimere le seguenti valutazioni di conformità ai fini dell'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000** (le riserve formulate con D.P. n. 2112/7 del 25.01.2019 sono riportate *in corsivo*):

Riserva A.1) *In merito all'opportunità di redigere nel seno della presente Variante la Tavola dei vincoli (o Carta unica del Territorio), rispondendo a quanto previsto sia all'art.19 della LR 20/00, sia all'art. 37 della nuova LR 24/2017. Costatato che l'elaborazione di una ricognizione generale, per costituire un unico riferimento per la pianificazione attuativa e la verifica di conformità urbanistica, in tale fase, comporterebbe un lavoro di riedizione cartografica gravosa e non definitiva. Preso atto, come descritto nel capitolo 6.2 della Relazione che sono stati integrati e corretti i temi che possono completare e aggiornare taluni perimetri e vincoli sovraordinati, anche in recepimento alle segnalazioni provinciali. Si ritiene plausibile e condivisibile il rinvio della generale rielaborazione della Tavola dei vincoli, in attesa dell'atto di coordinamento tecnico regionale previsto al c.6 dell'art. 37 della LR 24/2017, allo scopo di procedere secondo i dettami regionali in maniera uniforme e unitaria all'interno del redigendo PUG;*

Per la presente variante risulta pertanto sufficiente l'individuazione dei Vincoli alla trasformazione, limitatamente agli ambiti cui si riferiscono le previsioni oggetto di variante, come definito all'art. 19 comma 3 ter della LR 20/00;

La riserva A.1) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

L'Amministrazione Provinciale ha convenuto sulla opportunità di rinviare alla formazione del P.U.G. la più generale rielaborazione della Tavola dei Vincoli, così come proposto da questa amministrazione comunale in risposta della richiesta di integrazioni (nota prot. n. 18591 del 24/10/2018). Si è pertanto proceduto, per le sole aree oggetto di modifica, ad una rielaborazione della Tavola dei Vincoli aggiungendo anche uno stralcio relativo ad una sovrapposizione dei medesimi, per una lettura di sintesi. Si rimanda all'Elaborato di VALSAT integrato.

Valutata congrua la controdeduzione comunale, ai fini dell'intesa si ritiene sciolta la riserva.

Riserva A.2) *Il perimetro del Territorio urbanizzato è stato definito nel PSC 2006 ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 20/2000 e si qualifica (Art. A-6 della L.R. 20/2000) come “perimetro continuo che*

comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.” Il Comune per recepire l'evoluzione avvenuta in questi anni nel territorio urbanizzato e consolidato, ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche e aggiornamenti a tale perimetro. Nella Relazione illustrativa adottata, il Comune ha provveduto ad esplicitare, come richiesto, i criteri e le motivazioni sulle quali ha basato le correzioni, da cui emerge che in tale fase ha inteso operare una prima revisione puntuale al fine di portare a coerenza alcune situazioni di maggiore evidenza, rispetto a quanto verificatosi negli anni nei passaggi di scala pianificatoria – attuativa. Richiamato che con la nuova L.R. 24/2017, il perimetro del territorio urbanizzato costituisce il principale riferimento per il “computo del consumo di suolo” e conseguentemente della dotazione di nuova superficie edificatoria, e come definito dell'articolo 6, comma 1, va individuato puntualmente secondo precisi requisiti e in relazione alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della legge (01.01.2018) si osserva:

Posto che una completa verifica ed adeguamento del perimetro del T.U., ai sensi della nuova L.R. 24/2017 sarà compiutamente svolto e definito nel PUG. Si prende atto che l'operazione compiuta con la presente variante costituisce unicamente una prima revisione di coerenza della cartografia del PSC con lo stato conseguito dalla prima fase di attuazione della pianificazione comunale. Le modifiche sono pertanto di limitata entità e informate a criteri generali conseguenti alla necessità di definire con maggior precisione lo stato reale dei margini consolidati ed urbanizzati;

La riserva A.2) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Si prende atto di quanto osservato dall'Amministrazione Provinciale confermando, anche per la presente fase di controdeduzioni, la sostanziale impostazione adottata per le modifiche del perimetro di Territorio Urbanizzato e all'Ambito Consolidato, come meglio specificato nell'Elaborato A – Relazione capp. 3 – 4, e all'elaborato B.3 nelle specifiche risposte alle osservazioni pervenute.

Valutata congrua la controdeduzione comunale, ai fini dell'intesa si ritiene sciolta la riserva.

Riserva A.3) Richiamato l'art. 50 della L.R. 15/2013 (art. 18bis LR 20/00), nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si segnala la necessità di una revisione generale delle Norme di PSC che assicuri la completa eliminazione di ogni riproduzione, anche parziale, di norme attribuite ad altri strumenti normativi o regolamenti, provvedendo nel caso a farne il dovuto rimando. La normativa e le definizioni ulteriori e/o gli approfondimenti stabiliti dall'Amministrazione comunale, dovranno essere distinti da quelli derivanti da norme nazionali o regionali e non in contrasto con esse ed opportunamente evidenziate e motivate;

La riserva A.3) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

La presente variante non riguarda il corpo normativo del piano se non per minime e puntuali specificazioni. Il lavoro di riedizione normativa, in adesione al principio di “non duplicazione” di cui alla L.R. n. 15/2013, è stato effettuato con la precedente Variante al PSC, approvata con delibera del C.C. n. 45 del 21/11/2016, la quale aveva a contenuto i seguenti oggetti [testo ripreso dalla delibera di adozione C.C. n. 58 del 20/10/2015]:

- l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi nazionali/regionali e alla articolazione della disciplina d'uso, con particolare riferimento al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii Testo Unico per l'Edilizia e alla L.R. 30/07/2013 n.15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, sostitutiva della “Disciplina Generale dell'Edilizia” di cui alla L.R. n. 31 del 2002;
- la semplificazione del corpo normativo attraverso il rispetto del principio di non duplicazione normativa tra gli strumenti di pianificazione e loro coordinamento, di cui all'art. 18 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Medesimo adempimento è stato effettuato anche attraverso la III Variante di RUE, approvata con delibera del C.C. n. 45 del 20/09/2017. Si ritiene pertanto già adempito quanto richiesto all'art. 50 della L.R. 15/2013.

Si prende atto del congruo accoglimento della riserva provinciale e si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'intesa.

Riserva A.4) *Rispetto alle tematiche ambientali e paesaggistiche la variante prende in considerazione, in particolare l'individuazione dei percorsi di fruizione territoriale in coordinamento con il Comune di Bertinoro e l'inserimento del censimento degli alberi monumentali (Allegato E al Nuovo regolamento comunale del verde), il quale viene inserito nel Quadro Conoscitivo e nella Valsat del Piano, come riferimento di conoscenza e valutazione per le successive fasi di pianificazione operativa ed attuativa.*

Si accoglie positivamente la volontà dell'Amministrazione comunale di coordinarsi con i sistemi territoriali limitrofi, recependo i punti di connessione dei percorsi di valorizzazione e fruizione territoriale individuati dal Comune di Bertinoro nella sua recente variante al PSC (adottata con Delibera C.C. n. n. 47/2017), e l'introduzione nella cartografia del PSC, dei passaggi/percorsi che mettono in relazione il territorio di Forlimpopoli alla rete escursionistica sovracomunale individuata, quale opportunità di relazione e valorizzazione dei territori (sistema via Emilia storica, collegamento Ronco – Bevano - Parco delta del Po).

Tenuto conto delle indicazioni e degli obiettivi di cui ai titoli IX e X del PTCP in merito alla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica, si valuta in linea generale di fondamentale importanza ed auspicabile che i Comuni contermini condividano operativamente gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni, della riqualificazione e valorizzazione del territorio, mettendo a sistema e potenziando i progetti che offrono la possibilità di innalzare l'offerta di fruizione e la qualità ambientale del territorio nel suo complesso. Si auspica pertanto che un coordinamento intercomunale si possa potenziare sin d'ora nella definizione di tali obiettivi e delle politiche strutturali dei piani, per proseguire nell'imminente nuova fase di pianificazione. Le medesime considerazioni si ritengono valide anche con particolare riferimento all'Ambito A11-16 e agli obiettivi di Riqualificazione della Via Emilia storica;

La riserva A.4) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Con la presente Variante, limitatamente alla natura del procedimento, si è compiuto un passo in avanti nel coordinamento con il Comune di Bertinoro, in particolare sugli aspetti legati alla valorizzazione, fruizione e sostenibilità del territorio. Le finalità delle modifiche apportate all'ambito A11-16, in particolare, dovrebbero consentire l'attivazione di processi riqualificativi che potrebbero portare anche a coinvolgimento ulteriore. Ne è ulteriore esempio anche l'aggiornamento effettuato nella presente fase di incremento del sistema ciclabile intercomunale (Ciclovie) a confine con Bertinoro, su richiesta dello stesso Comune. L'elaborazione del P.U.G. rappresenterà un'ulteriore occasione di confronto, miglioramento e rafforzamento di tale coordinamento, con l'auspicio che anche un prossimo rinnovo della pianificazione d'area vasta (P.T.A.V.) contribuisca a relazionare le politiche settoriali a scala intercomunale.

Preso atto dell'accoglimento delle indicazioni provinciali, si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'intesa.

Riserva A.5) *Posto che le opere di riqualificazione della via Emilia storica potranno risultare pienamente efficaci solo in ragione della realizzazione di un asse alternativo al tracciato storico, si ritiene utile evidenziare allo stato attuale, in assenza di valide alternative, la necessità di verificare con opportuna attenzione in sede attuativa le previsioni insediative previste nel PSC adottato che comportano un aggravio su tale infrastruttura. In particolare si ritiene necessario che i comuni, i cui insediamenti ricadono nel quadrante di pianura interessato, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 69 comma 6 del PTCP in merito alla riqualificazione paesaggistica e degli impatti di traffico e insediativi, condividano gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni urbanistico-edilizie che possono avere ricadute su tale asse ovvero possano concorrere alle necessarie dotazioni;*

La riserva A.5) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Il processo di riqualificazione della via Emilia Storica, da lunga data, è e continua ad essere tema centrale della pianificazione urbanistica e dell'attività progettuale del Comune di Forlimpopoli:

1. Il Comune di Forlimpopoli da decenni si è dotato di una circonvallazione a due corsie per senso di marcia che supera tutto l'abitato in direzione est – ovest; già da diversi anni, inoltre, è stata completata la SP37 che collega la circonvallazione in direzione sud (valli); tali assi costituiscono già in buona parte tracciati alternativi, in particolare per tutto il tratto urbano e prossimo all'urbano; grazie a tali assi il Comune ha potuto dare esecuzione ad interventi di riqualificazione della via Emilia nel tratto urbano;

2. La variante al PSC adottata non prevede nuove previsioni insediative; in corrispondenza del tratto storico si è operato in diminuzione (eliminazione dell'ambito A12-14, consistente riduzione dell'ambito A13T-12);
3. Il Comune di Forlimpopoli e di Bertinoro hanno interagito nel sistema di riqualificazione della Via Emilia e, più in generale, nelle tematiche legate allo sviluppo, anche attraverso la fase di concertazione istituzionale delle due varianti al PSC in itinere, da che risulta rafforzata la coesione tra i due strumenti. Si cita ad esempio:
 - il progetto approvato con delibera della G.C. n. 101 del 04/09/2018 “*nuovo tratto di progetto relativo al collegamento di Forlimpopoli con il Comune di Bertinoro, lungo la Via Emilia SS9 e con la riqualificazione del tratto urbano della Via Emilia storica*”; che completa il percorso ciclabile tra Bertinoro (Panighina) e Centro Storico di Forlì. Tale percorso dà attuazione alla Ciclovia regionale ER8 Emilia e può sicuramente qualificarsi come dotazione di mobilità alternativa.
 - Mantenimento nei due PSC della previsione della dorsale di collegamento dei due ambiti produttivi posti a sud della Via Emilia (A13-06 Melatello – Panighina): anche se la Valsat, attualmente, sta evidenziando dati di traffico in diminuzione su tale tratto, in una prospettiva di sviluppo la dorsale potrà completare il sistema alternativo di accesso.
4. Le indicazioni dell'art. 69, comma 6 del PTCP, sono recepite nella normativa del PSC vigente all'art. 7.1 – *Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente* (Titolo XII – Sistema della infrastrutture per la mobilità) e, pertanto, costituiscono già riferimento per la pianificazione operativa.

In merito alla motivazione comunale si osserva: Nell'apprezzare la volontà del Comune di riqualificare la Via Emilia storica incentivando proposte e opere di viabilità sostenibile, quale il percorso ciclabile approvato in accordo con il Comune di Bertinoro. Va però sottolineato che, sebbene nella presente variante al PSC dal punto di vista di nuovi insediamenti lungo la via Emilia si sia operato in diminuzione, è necessario fare opportune considerazioni sulle modifiche previste nell'ambito Melatello, ossia sull'aumento del carico urbanistico che l'inserimento della categoria alimentare può apportare al comparto e le eventuali ricadute sulla Via Emilia su cui lo stesso si attesta. Le analisi contenute nella Valsat allegate alla presente richiesta di Intesa, affermano che tra il 2011 e il 2017 il tratto di Via Emilia compreso nella zona industriale tra la Panighina e Melatello, è caratterizzato da un andamento di traffico in diminuzione. Ciò detto, non si esclude che il grado di congestione della Via Emilia sia ancora a livelli critici e che debba essere attentamente monitorato l'indotto di traffico che si riversa su tale arteria in conseguenza alle scelte urbanistiche dei Comuni attraversati. Si sottolinea quindi l'importanza, nelle more di realizzazione di un asse alternativo, di prescrivere che in fase operativa/attuativa per i piani che riguardano zone limitrofe alla Via Emilia o che possano determinare ricadute sulla stessa, siano effettuati adeguati e dettagliati studi che escludano un aggravio del traffico e della congestione sulla Via Emilia.

Si invita il Comune, a esplicitare nei modi opportuni tale indicazione. Ciò precisato si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'Intesa.

Riserva A.6) *Si prende atto che la variante non incide sul dimensionamento complessivo residenziale e produttivo del piano, ma a seguito dell'eliminazione e/o riduzione degli ambiti, ne aumenta la quota destinata alla flessibilità (riserva) per la fase operativa. La variante in parola, definisce pertanto un rilevante incremento della riserva di capacità edificatoria residenziale non localizzata che passa da 2.753 mq a 9.353 mq. Condividendo quanto indicato in merito all'utilizzo di tali quote nella Relazione adottata: “Le nuove fasi operative andranno a privilegiare, sia per interventi residenziali e produttivi i seguenti interventi:*

- *incentivare e coadiuvare processi di rigenerazione urbana attraverso riqualificazione ed addensamento del tessuto consolidato esistente;*
- *interventi finalizzati alla riqualificazione ed interconnessione degli ambiti periurbani di cintura e di dotazioni ecologiche ambientali pubbliche e/o di interesse pubblico;*
- *realizzazione di opere/dotazioni pubbliche finalizzate ai sopradetti interventi;*
- *interventi a favore di politiche di delocalizzazione da situazioni di incompatibilità e o incongruità;”*

Richiamato quanto già osservato in sede di Conferenza di pianificazione, ad integrazione dei contenuti

prioritari individuati nell'Atto di indirizzo approvato con Del C.C. n.59 /2017 e di quelli sopra riportati, si reputa importante evidenziare la necessità di rafforzare in tale fase transitoria i requisiti per l'utilizzo e l'assegnazione delle quantità edificatorie cosiddette "di flessibilità", indicando puntualmente criteri prestazionali e di sostenibilità che andranno finalizzati primariamente ad interventi di completamento di processi in atto, alla rigenerazione, al potenziamento delle dotazioni e alla riqualificazione e addensamento del tessuto esistente. Si chiede pertanto di integrare il vigente art.3.3 delle NTA del PSC con quanto evidenziato;

La riserva A.6) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

In attesa di completare il processo di adeguamento alla nuova Legge urbanistica regionale, si esplicita che l'utilizzo di quote edificatorie del dimensionamento di "flessibilità" del PSC potranno essere utilizzate o per modeste ricuciture funzionali dei margini insediati o all'interno degli ambiti già previsti dal PSC. Esse pertanto saranno utilizzabili essenzialmente attraverso gli accordi operativi. I requisiti richiesti potranno essere esplicitati negli accordi operativi stessi in relazione ai seguenti criteri:

- apporto dell'intervento alla costruzione della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e la costruzione della Città Pubblica;
- soluzione allo specifico contesto territoriale, insediativo ed infrastrutturale in cui si colloca l'intervento;
- condizioni propriamente definite dalla Valsat che sarà di corredo all'Accordo Operativo.

Una risposta alle questioni poste è già stata data nell'esame delle proposte di cui alla Delibera C.C. n. 72 del 28/11/2018, avente ad oggetto "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 della nuova Legge Regionale n. 24/2017. Approvazione delle proposte pervenute a seguito degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate, ai sensi dell'art. 30 c. 10 LR 20/2000, di cui alla delibera C.C. 59/2017", di cui si sintetizzano, a miglior chiarimento, alcuni esempi dei criteri prestazionali e di sostenibilità utilizzati:

- integrazione quali-quantitativa delle infrastrutture (viabilità, reti tecnologiche);
- realizzazione e/o cessione di aree per opere e spazi pubblici o integrazione di quelli esistenti;
- realizzazione e/o cessione di aree per interventi di dotazione ecologica – ambientale;
- acquisizione di aree per finalità pubbliche;
- operazioni di ripristino e/o risanamento igienico-sanitario;
- risoluzione di specifiche criticità ambientali, infrastrutturali, insediative.

Le proposte di cui al suddetto Atto ricalcano gli indirizzi determinati dall'A.C. con la delibera C.C. 59/2017 in piena coerenza con gli obiettivi indicati nella relazione adottata per l'utilizzo delle quote in flessibilità del PSC. Pertanto, poiché i suddetti indirizzi hanno trovato concreto recepimento nella intervenuta fase operativa, si ritiene non più necessaria l' integrazione normativa del PSC richiesta.

Si prende atto del congruo accoglimento della riserva provinciale, in considerazione della particolare fase transitoria, si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'intesa.

Riserva A.7) *AMBITO A13-3 Scalo merci ferroviario -Via Emilia BIS- Percorso di by-pass Fraz. S.Leonardo*

Con riferimento alla già segnalata necessità di escludere interferenze negative o incompatibili con il corridoio di fattibilità della via Emilia bis definito nel PTCP vigente in merito all'inserimento del collegamento viario denominato "bypass di San Leonardo", previsto nell'ambito A13-3, si prende atto che l'individuazione del tracciato di By-pass, è inteso nel PSC, allo stato attuale, unicamente per dare soluzione alla necessità di ovviare all'attraversamento della frazione quale criticità già individuata nel PSC vigente. Il tracciato risulta pertanto concepito senza compromettere l'eventuale futura attuazione della via Emilia Bis e non interferisce con il corridoio di fattibilità definito nel PTCP, garantendo altresì la compatibilità del tracciato e la possibilità di connessione con la stessa e di cui potrà costituire diramazione del suo stesso svincolo per la connessione al sistema locale, attraverso la ricucitura della viabilità minore e l'accesso diretto (est) all'Ambito A13-03.

In relazione all'individuazione del percorso di by-pass dell'abitato di S. Leonardo si riscontra che nel PSC adottato sono escluse interferenze negative o incompatibili con il corridoio di fattibilità della via Emilia bis definito nel PTCP vigente. Si evidenzia altresì che ulteriori prospettive di più ampio sviluppo progettuale,

devono avvenire all'interno della pianificazione/programmazione di rango sovraordinato (Regione/Area Vasta), nel quale si dovrà contestualmente verificare l'integrazione di tale infrastruttura con la via Emilia-Bis (collegamento veloce-Forlì-Cesena) così come confermata dal nuovo PRIT 2025, in corso di definizione;

La riserva A.7) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Si prende atto delle precisazioni, confermando la valenza puntuale della presente Variante.

Preso atto della precisazione si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'intesa.

Riserva A.8) *Riconosciuta la necessità nella variante proposta per l'ambito A13-3 di trovare un punto di equilibrio tra la realtà esistente (residenziale) e quella di progetto (produttivo-scalo merci), con esigenze differenti e talvolta in contrasto, il PSC prevede per la funzione abitativa la possibilità di compiere limitati interventi di adeguamento igienico-funzionale nell'area di pertinenza degli edifici esistenti, e contestualmente, favorisce il cambio d'uso di tali edifici verso funzioni complementari con le attività produttive che si insedieranno nell'area.*

Nel ritenere nel complesso condivisibile quanto prospettato per la protezione dell'abitato esistente, si evidenzia la necessità che, al concretizzarsi delle soluzioni progettuali, siano individuate puntualmente le reali esigenze/criticità. A tal fine risulta necessario che il PSC rimandi agli strumenti operativi-attuativi (o regolamentari) le opportune verifiche di compatibilità, orientando e incentivando in caso di interferenze e incompatibilità, la disciplina d'uso e di intervento degli edifici esistenti, ad ipotesi di trasferimento o cambio d'uso;

La riserva A.8) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Gli interventi di mitigazione sono stati già indicati in via preliminare, nella scheda dell'Ambito, così come proposti da ARPAE.

Anche in questo caso è utile richiamare l'Atto di indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 72 del 28/11/2018, con il quale, proprio in rapporto alla proposta attuativa dell'Ambito A13-03, sono evidenziate a carico dei soggetti attuatori le fasce di mitigazione, quale condizioni primarie all'intervento. Le reali esigenze e criticità e le appropriate soluzioni saranno verificate in base agli effettivi sviluppi progettuali.

Valutato congruo il recepimento comunale delle indicazioni fornite, si ritiene sciolta la riserva ai fini dell'intesa .

Riserva A.9) AMBITO A13-06 Comparto produttivo Melatello

Il PSC ha operato la distinzione dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive A13, in due sottocategorie: produttivi e terziari, la cui distinzione attiene alle funzioni prevalenti e ha quindi identificato il comparto A13-06 come produttivo. Richiamando esigenze emerse con l'attuazione delle aree e con le mutate condizioni socio – economiche, nella presente variante l'amministrazione ha voluto riequilibrare alcune condizioni di utilizzo degli ambiti per offrire in particolare una maggiore flessibilità di insediamento e incentivare il completamento dell'ambito.

La Variante tenendo quindi ferma la percentuale per altri usi (commerciali) entro il 20% della SUL complessiva dell'ambito A13-6, volta a salvaguardare il carattere produttivo dell'ambito, ha operato:

- la riclassificazione degli usi per le categorie secondo le nuove definizioni per consentirne una maggiore flessibilità;*
- nell'ambito degli usi commerciali, rimozione del divieto della categoria alimentare, (in quanto la distinzione delle categorie merceologiche non risulta propriamente un'attività del PSC). Tuttavia, al fine di temperare esigenze di contenimento dei flussi e di mantenere un equilibrio nell'impatto degli insediamenti previsti, limita la categoria alla classe dimensionale media – inferiore (1500 mq di SV).*
- adeguamento del perimetro dell'ambito a seguito dell'approvazione e attuazione del 1° POC.*

Verificato che la presente variante parte da un PSC vigente che consentiva per l'ambito usi commerciali

espositivi, non alimentari e da un POC che ha conformato l'uso commerciale non alimentare in:

- 2500 mq di S.V. (1000 + 1500 mq) nel lotto A1;
- 800 mq di S.V. (150 + 650 mq di S.V.) nel lotto C1 (a e b)

La possibilità di insediare ulteriori strutture commerciali risulterebbe già stata automaticamente inibita dall'avvenuta attuazione del POC con la limitazione della realizzazione di nuove strutture commerciali – non alimentari – entro massimo il 20%.

Esaminato quanto proposto dall'amministrazione comunale nella Relazione illustrativa adottata, in risposta ai rilievi formulati dall'amministrazione provinciale in merito, posto che ai sensi della DGR 1253/99 è solo alla scala operativa ed attuativa che possono essere effettuate distinzioni di tipo localizzativo – territoriale delle diverse tipologie commerciali e dei settori merceologici (alimentare- non alimentare) e quindi svolte a seguito di effettive verifiche di sostenibilità.

Richiamati i contenuti dell'art. 81 commi 2 et 3, gli art. 84 et 85 del PTCP, in relazione alla sostenibilità dei processi di pianificazione dei nuovi insediamenti, la definizione di specifiche destinazioni (tra cui quella commerciale) va strettamente correlata e subordinata ad adeguate valutazioni di sostenibilità in merito alle caratteristiche specifiche delle attività, alle dotazioni infrastrutturali, degli impatti, i cui esiti dovranno essere vincolanti per l'insediamento e la loro attuazione.

In ragione del carattere generale e strategico del PSC, l'inserimento di specificazioni puntuali sugli usi complementari e in particolare commerciali, si ritiene debba essere più propriamente rinviata alla fase di pianificazione operativa e/o di settore la quale consente adeguate valutazioni di sostenibilità in merito alle caratteristiche specifiche delle attività, alle dotazioni infrastrutturali, degli impatti, garantendo l'equilibrio e la compatibilità delle previsioni;

La riserva A.9) viene controdedotta dal Comune con la seguente motivazione:

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 20/2000 la definizione degli usi rappresenta riferimento di massima, la cui puntuale definizione e specificazione spetta al POC; la presente variante si innesta su un PSC di impostazione ante L.R. 6/2009, la cui struttura compositiva (normativa) potrà essere superata compiutamente ed organicamente solo attraverso la completa rielaborazione del P.U.G. ai sensi della L.R. 24/2017. La variante, quindi, interviene in modo da non scardinare la vigente struttura, tuttavia portando ad aprire le definizioni ad un ventaglio più ampio di possibilità, in linea con l'obiettivo, evidenziato negli stessi presupposti narrativi della riserva provinciale, di ricercare modalità e politiche che incentivino e privilegino l'insediamento in ambiti già urbanizzati. Le specificazioni introdotte per l'alimentare attengono ad una valutazione di sostenibilità.

Richiamati i disposti dell'art. 67 e degli artt. 81, 84 et 85 del PTCP, nonché il parere Valsat espresso al p.to C) del presente atto, si conferma la necessità di non anticipare nel PSC l'inserimento puntuale di ulteriori specifiche destinazioni d'uso tra cui in particolare quella commerciale alimentare, sia al fine di garantire in tale fase transitoria, in vista dell'elaborazione del nuovo PUG, il carattere strategico generale proprio del piano strutturale, sia per la necessità di non anticipare aspettative prima di condurre alla scala più appropriata gli approfondimenti in merito alle ricadute di traffico, sicurezza e congestione sulla attuale Via Emilia di tali previsioni. Si ritiene necessario pertanto, ai fini dell'intesa, adeguare il Piano alla riserva formulata.

Riserva A.10) In relazione alla possibilità di insediare nell'ambito ulteriori strutture commerciali (pur nel limite del 20% stabilito) rispetto a quanto già definito in sede di PSC e POC vigenti, con riferimento alla diretta influenza dell'ambito in parola sul tracciato della via Emilia, si richiamano i contenuti del PTCP definiti all'art. 67, comma 6, il quale esclude “ulteriori localizzazioni, esterne ai territori urbanizzati dei PRG vigenti alla data attuale, di strutture commerciali frontistanti la via Emilia o direttamente gravanti su di essa;”. Si chiede pertanto all'Amministrazione comunale di garantire corrispondenza a tale norma nel proprio PSC;

La riserva A.10) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

In relazione alla possibilità di insediare nell'ambito ulteriori strutture commerciali si chiarisce quanto segue. Il 1° stralcio dell'ambito A13-06 è già stato attuato attraverso la predisposizione del 1° POC avente valore di

PUA ai sensi dell'art. 30, comma 4, il quale ha consentito l'insediamento di strutture commerciali non alimentari nei lotti A1 e C1 (a e b). Le N.T.A. Del 1° POC, art. 8. 4, comma 4, contengono la seguente specificazione ad interpretazione della norma sovraordinata (art. 67, comma 6 del PTCP, già contenuta nello stesso PSC): “ In conformità alle disposizioni dell’art. 6.2, comma 2, del PSC, si escludono nuove previsioni esterne al territorio urbanizzato che siano frontistanti la via Emilia, specificando che per strutture commerciali frontistanti la via Emilia il presente POC intende complessi commerciali con accesso diretto da tale asse viario, mentre strutture di questo genere integrate in Ambiti A13 di nuovo insediamento produttivo previsti dal PSC, ancorché collegati viabilisticamente alla via Emilia, sono da considerarsi coerenti con la precitata norma di PSC e quindi ammissibili.”

I lotti A1 e C1 sono stati urbanizzati, realizzate e cedute le opere di urbanizzazione. Il lotto C1a risulta già edificato. La modifica della presente variante, quindi, non consentirà l'insediamento di ulteriori strutture commerciali rispetto a quanto già definito in sede di PSC e POC vigenti, bensì consentirà a quelle già validate dal POC/PUA il passaggio tra categorie merceologiche. Considerato, pertanto, che la norma è già contenuta nel PSC (art. 6.2, comma 2) e che il POC 2008, nel caso specifico dell'attuazione dell'A13-06, ha dato interpretazione della norma sovraordinata, si ritiene già garantita la corrispondenza richiesta.

Richiamato quanto già argomentato per la riserva A.9), si ritiene necessario ricordare che in relazione al richiamato stato vigente approvato nel POC, la *ratio* con cui era stata ritenuta compatibile in sede di attuazione dell'ambito A13-6 la quota a destinazione commerciale (non alimentare), era motivata e correlata a specifiche forme compatibili e strettamente legate alle esigenze di produzione delle attività da insediare, le quali nella VALSAT comprensiva di Screening di VIA, dello strumento attuativo erano state specificamente individuate e valutate. Si ribadisce pertanto che un ampliamento in tale fase pianificatoria generale di categorie merceologiche che possono determinare un rilevante aumento del carico urbanistico, senza una valutazione specifica di eventuali ricadute sia sulle opere di urbanizzazione già realizzate, sia in relazione alle ripercussioni sul sistema del traffico della Via Emilia, non si ritiene compatibile con l'art. 67 del PTCP, il quale non riguarda unicamente le strutture frontistanti la Via Emilia, ma anche quelle che per caratteristiche di attrattività possano ulteriormente gravare sulla stessa. Per le considerazioni di cui sopra, al fine dell'intesa, si ritiene necessario garantire la corrispondenza nel PSC a quanto osservato.

Riserva A.11) Nuovo Ambito A11- 18 di riconversione e riqualificazione Area EX SFIR

La dismissione dell'area ex- SFIR e la conseguente necessaria rigenerazione dell'ambito, rappresenta oggi una priorità per l'amministrazione comunale. Cogliendo quanto proposto da questa provincia sulla necessità di assicurare l'unitarietà della progettazione di tale importante quadrante urbano, in sede di adozione nella scheda d'ambito A11-18, la possibilità di attuazione dell'area per parti autonome, viene consentita solo in subordine all'approvazione di uno schema complessivo unitario da approvare prima o in concomitanza alla fase operativa e con particolare riguardo alle modalità partecipative. Alla luce infine dei chiarimenti circa il significato di “variante specifica” a seguito dell'intervenuta circolare regionale contenente “Prime indicazioni applicative sulla LR 24/2017” (PG/2018/0179478 del 14/03/2018) verificato che la previsione dell'ambito di riqualificazione già presente per la maggior parte dei contenuti nel RUE vigente, non costituisce l'inserimento di nuove aree, né una rielaborazione/sostituzione completa del piano vigente, si reputa superato quanto espresso in merito e si ribadisce la condivisione di tutti gli obiettivi individuati per tale ambito e la necessità già rilevata dall'amministrazione comunale di mettere a sistema le previsioni dei vari strumenti di disciplina su tali aree, riconducendo alla scala strutturale tutte le relazioni e le connessioni strategiche già presenti, rilanciando e rinforzandone i contenuti.

Il recupero di queste aree, in particolare degli impianti dismessi e le aree in abbandono, la rimozione dei vari fattori di degrado fisico, ambientale, sociale è certamente attività di pubblica utilità e di interesse generale, occasione per ridisegnare le aree urbane, realizzare nuove infrastrutture, servizi, spazi per la residenza, attività economiche etc. anche attraverso nuove forme e modalità di progettazione e programmazione.

Questo comparto costituisce per Forlimpopoli una rilevante occasione per concorrere ad ospitare anche funzioni di scala di interesse sovracomunale, suscettibili di formare nuove polarità, rafforzare e sviluppare le identità presenti e dare nuovo impulso allo sviluppo socio- economico al territorio. L'intervento dovrà quindi essere guidato ricercando le opportune sinergie e le più ampie forme di collaborazione istituzionale;

La riserva A.11) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Quale prima conferma delle considerazioni effettuate dall'Amministrazione Provinciale, si precisa che con l'approvazione dell'Atto di Indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 72 del 28/11/2018, sono state avanzate al Comune proposte inerenti l'Ambito A11-18 (Ex –Zuccherificio) e A11-1 (Ex Orbat). Come si avrà modo di approfondire nella fase operativa ed attuativa, tali proposte presentano contenuti peculiari per interesse e portata. In particolare una di queste è inserita nel Bando della Rigenerazione Urbana (progetto approvato con delibera di G.C. n. 98 del 04/09/2018) e coinvolge soggetti di più larga scala istituzionale (R.F.I. Per la Stazione, l'Amministrazione Provinciale di FC per l'Istituto Alberghiero, etc....).

Valutata congrua ed esaustiva la controdeduzione comunale, ai fini dell'intesa si ritiene sciolta la riserva.

B) ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Riserva B.1) *Con nota del 10/08/2018 (prot. prov. n. 488774), questo Servizio aveva chiesto di integrare la Variante al PSC con gli elaborati relativi alla Microzonazione Sismica Comunale di II livello, conformemente a quanto previsto dalla DGR 2193/2015.*

Come già sottolineato, infatti, è sulla base dei risultati della MZS che le disposizioni del PSC possono fornire indirizzi e prescrizioni necessari alla progettazione attuativa/operativa assegnata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC), per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica.

Sempre in ottica di riduzione del rischio sismico, ed ai fini di una corretta pianificazione, veniva inoltre richiesta un'esplicita valutazione della coerenza degli interventi di trasformazione ipotizzati con le eventuali problematiche di carattere sismico all'interno della VALSAT del piano, ricordando che non è possibile approvare il PSC in assenza della MZS di II livello (livello minimo di approfondimento). Si sottolinea, infatti, come la normativa regionale preveda l'analisi della risposta sismica di sito anche per gli ambiti consolidati ed i centri storici, proprio per fornire una conoscenza di base sulle possibili problematiche a livello comunale.

L'Amministrazione comunale ha controdedotto alla richiesta ricordando la limitata natura di adeguamento della presente Variante, senza aggiunta di nuovi ambiti di espansione ed anzi in riduzione del consumo di suolo in confronto al PSC vigente, e richiamando il capitolo 5 dell'allegato A della citata DGR 2193/2015, che prevede :

– i Comuni, in assenza di PSC già adeguati ai criteri previsti nei capitoli 3 e 4, al momento dell'elaborazione del POC provvedono direttamente allo svolgimento delle analisi di cui al par. 4.2, nonché a corredare il Piano del conseguente apparato normativo, per le parti di territorio interessate dai medesimi strumenti;

A tal proposito, bisogna evidenziare che tale norma riguarda esclusivamente i PSC già vigenti alla data di approvazione della delibera regionale e che lo stesso capitolo 5 prevede il secondo livello di MZS, come approfondimento minimo per i PSC. Inoltre, si ricorda che un adeguamento in tal senso era stato chiesto già dalle conferenze preliminari, essendo un elemento necessario e propedeutico all'approvazione del Piano.

Ciò ricordato, tenuto conto che è in corso uno studio di MZS comunale, finanziato con i contributi di cui alla OCDPC 298/2015 e DCDPC del 14/12/2015 (DGR 573/2016), esteso all'intero territorio comunale, che permetterà di avere il quadro complessivo di valutazione attualmente mancante, si ritiene di poter rimandare la valutazione del Piano e l'espressione del parere di competenza, alla fase di intesa, in attesa della conclusione di detti studi.

Si sospende quindi il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in attesa di ricevere gli elaborati sopra menzionati. L'acquisizione dell'intesa sarà pertanto subordinata alla trasmissione e verifica degli elaborati.

La riserva B.1) viene accolta dal Comune con la seguente motivazione:

Si integra la documentazione relativa alla Microzonazione sismica di I e II livello, ai sensi della D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 2193, a corredo della presente variante, come da impegno del Geologo prot. 1417 del 22.01.2019, che verrà consegnata al Comune entro il mese di febbraio 2019.

La documentazione trasmessa, comprensiva degli approfondimenti sulle aree oggetto di variante, risulta conforme a quanto richiesto dalla DGR 2193/2015 e pertanto si ritiene sciolta la riserva e si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni di variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

C) VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (VALSAT) AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Il Comune, in sede di adozione ha predisposto uno specifico rapporto VAS/VALSAT (*Rapporto Ambientale, Tavola dei Vincoli, Sintesi Non Tecnica, Monitoraggio stato di attuazione delle previsioni*), ulteriormente integrato ai fini della richiesta di Intesa.

La valutazione ambientale in oggetto si è limitata a verificare gli impatti prodotti dalla Variante al PSC rispetto al PSC vigente e, poiché tali modifiche sono circoscritte ad alcuni ambiti, l'attenzione è stata focalizzata su di essi, aggiornando la Valsat del PSC degli ambiti oggetto di variante. Inizialmente gli obiettivi che hanno portato alla redazione della Variante al PSC sono stati valutati rispetto a quelli della pianificazione settoriale e sovraordinata e del PTCP (coerenza esterna). Infine le modifiche apportate alle trasformazioni degli ambiti e delle aree vigenti sono state verificate rispetto agli obiettivi del PSC.

Successivamente l'approfondimento della valutazione degli ambiti e delle aree è stato effettuato utilizzando l'analisi di scenario e confrontando lo scenario zero (stato attuale) con quelli previsti dalla trasformazione. Degli scenari di progetto sono stati valutati gli impatti generali sui sistemi territoriali, infrastrutturali, ambientali, economico-sociale, utilizzando una parte degli indicatori già utilizzati dal PSC.

Nella Valsat, per ogni ambito oggetto di variante, sono state svolte le seguenti considerazioni:

- **Ambito insediativo A13-03 Area industriale scalo ferroviario:** la previsione di una bretella viaria, individuata in sede di PSC solo come corridoio infrastrutturale per la viabilità, ha come effetto primario quello di alleggerire il traffico di attraversamento della località di San Leonardo. Inoltre, tale bretella avrà la funzione di distribuzione degli accessi carrabili nel comparto. Pertanto la previsione di tale corridoio e la sua successiva attuazione risultano positive. Positiva è altresì la previsione di protezione con dotazioni ecologico-ambientali non solo dell'abitato di San Leonardo, ma anche degli edifici esistenti lungo le vie Paganello e Savadori, alcuni dei quali di valore storico-testimoniale.
- **Ambito insediativo A13-06 Comparto produttivo via Melatello:** i possibili impatti sull'ambiente dei due scenari di variante riguardano essenzialmente il traffico indotto e il rumore, mentre restano inalterate le altre valutazioni effettuate in sede di Valutazione Ambientale del PSC e di Screening.
 - traffico indotto – Nella Valsat del PSC la St destinata alle attività commerciali costituiva circa il 30% di quella complessiva, valori assolutamente non confrontabili a quelli della presente variante. Nello screening è condotta l'analisi della rete viaria considerando 6 scenari e nella conclusione si evidenzia che “le incidenze dei flussi di progetto non risultano particolarmente significative e i parametri analizzati (capacità della strada, livello di servizio, congestione, ecc.) non vengono modificati in maniera consistente. Le criticità rimangono invariate rispetto a quelle ante operam”. I maggiori flussi generati dalla differenza merceologica da non alimentare ad alimentare, utilizzando il metodo parametrico può essere quantificato in + 167 auto (clienti/addetti) nell'ora di punta nello *scenario 1* e di +257 auto (clienti/addetti) nell'ora di punta nello *scenario 2* che, se confrontati con i flussi medi orari di traffico riportati nello screening rappresentano una percentuale non significativa. Tale incremento si inserisce in una situazione generale dei flussi di traffico sulla via Emilia nel tratto Forlimpopoli – Cesena, che conferma, tra il 2011 e il 2017, un andamento in diminuzione. Si rileva inoltre che le affluenze massime ai centri commerciali non coincide con quelli delle altre attività insediate e previste nell'ambito, sia rispetto ai giorni sia alle fasce orarie, e pertanto sotto questo profilo si valuta che non costituisce

un fattore di incremento della congestione. Infine va considerato che nell'ambito le quantità edificatorie sono state ridotte di 5.712 mq di St.

- Rumore – Incremento delle emissioni sonore dovute al possibile incremento del traffico veicolare indotto dall'attività commerciale per carico e scarico merci. Al fine di mitigare la rumorosità immessa verso i ricettori abitati dovranno essere evitate bocche di carico-scarico e aree di manovra dei mezzi pesanti sui lati degli edifici prossimi al confine con i ricettori sensibili.
- **Ambito insediativo A13-12 Area commerciale SS9 – Forlì:** il comparto residenziale A12-14 viene eliminato, mentre il comparto terziario-commerciale a sud della SS 9 è ridimensionato nella superficie territoriale e quindi nelle quantità edificatorie realizzabili, riducendo sensibilmente il carico urbanistico. Nelle aree stralciate è ripristinata la destinazione agricola. Pertanto la riduzione delle aree urbanizzabili e la riduzione delle quantità edificatorie insediabili e di conseguenza del relativo carico urbanistico risultano positive.
- **Ambito insediativo A11-18 Comparto di riconversione – rigenerazione -riqualificazione Ex SFIR:** La trasformazione del comparto è una rilevante opportunità per Forlimpopoli in grado di unire un significativo miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica, ad un momento di crescita per la struttura economica locale. Rispetto all'attuale situazione transitoria di abbandono dell'area, nella quale cessate le attività ed eliminate così le fonti di inquinamento, nel momento in cui viene prospettata una sua rigenerazione, si determina un aumento del carico urbanistico e con esso un incremento dei relativi flussi veicolari. Lo schema di assetto progettuale unitario dovrà affrontare il tema e individuare gli opportuni interventi di adeguamento delle reti infrastrutturali viarie e tecnologiche sulla base dell'entità e della ripartizione delle funzioni ipotizzate. In questa sede possono essere effettuate solo alcune considerazioni preliminari. Nella prima ipotesi, in cui si è considerato un indice perequativo dello 0,25, avremmo un incremento indicativo totale del traffico nell'ora di punta del mattino di 838 auto nel secondo di 985. Valori che se rapportati ai flussi veicolari attuali sulla via Emilia tra Forlimpopoli e il Ronco costituiscono un sensibile incremento. In sede di schema di assetto progettuale unitario prima e di pianificazione operativa poi, andranno pertanto approfonditi tali aspetti ed individuati gli opportuni interventi di mitigazione. Si potrebbe inoltre cominciare ad affrontare il tema considerando anche altri aspetti. Individuare, ad esempio, una mixité funzionale in grado di promuovere una forte integrazione tra le funzioni insediate può contribuire in modo significativo a mantenere quote elevate di spostamenti all'interno dell'ambito, contraendo i flussi veicolari da e verso l'esterno; poiché l'ipotesi progettuale è rivolta all'insediamento di funzioni innovative e/o di nicchia, anche il sistema delle relazioni interne e con l'esterno dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e ricorrere preferibilmente a sistemi di mobilità lenta, sostenibile e integrata.
- **Ambito insediativo A11-16 Comparto di riqualificazione via Emilia Sud:** lo scenario di variante 1, ossia quello di delocalizzare le attività esistenti, è sicuramente preferibile sul piano paesaggistico e comporta una riduzione dei traffici indotti in loco. Il secondo scenario, che non esclude il primo ma che ipotizza un progressivo miglioramento in loco degli insediamenti, promuove interventi di mitigazione nell'inserimento paesaggistico ma non modifica sostanzialmente le condizioni attuali sul piano dei traffici indotti, è pertanto da considerarsi una soluzione a carattere transitorio.
- **Ambito insediativo A22-19 Ambito di completamento delle dotazioni territoriali:** lo scenario di variante ha un impatto positivo sulla qualificazione della Città pubblica in quanto prefigura la realizzazione di alcune dotazioni sportive che andrebbero a completare quelle esistenti. Una buona integrazione con il sistema della mobilità ciclopedonale potrà consentire di ridurre sensibilmente i flussi di traffico indotto dalle nuove dotazioni.

Gli esiti delle analisi effettuate da questa provincia, riferiscono una sostanziale condivisione della proposta del Comune di Forlimpopoli con le seguenti precisazioni:

Tenuto conto dei pareri dei soggetti ambientali individuati e sopra richiamati, si ritengono in generale valide le considerazioni effettuate riguardanti gli effetti che le modifiche al piano possono portare sulle varie

componenti ambientali. Tuttavia un aspetto da approfondire con opportuni studi, sarà l'analisi sul traffico effettuata per valutare eventuali impatti sulla Via Emilia conseguenti all'inserimento fra gli ulteriori usi possibili per il Comparto A13-06 la categoria commercio alimentare. Si rileva in particolare che nello studio eseguito si afferma che “il flusso generato dalla differenza merceologica da non alimentare ad alimentare può essere quantificato (nella migliore delle ipotesi esaminate) in +167 auto (clienti/addetti) nell'ora di punta”, e tale dato, per giustificare la poca incidenza sullo stato attuale, viene messo a confronto con i flussi medi orari di traffico della Via Emilia riportati nello *screening di VIA*. E' stato però messo a confronto un valore relativo e non assoluto, ossia si ritiene più opportuno mettere a confronto il valore assoluto di aumento del traffico indotto dalla categoria alimentare (e non quello relativo all'aumento sulla base dell'indotto della categoria non alimentare) sullo stato attuale dello screening, che numericamente, nel caso meno significativo, risulta pari a +360 automobili. Considerando quindi che l'indotto si distribuisca equamente nelle 3 direzioni della Via Emilia possibili (direzione Cesena, direzione centro Forlimpopoli, direzione circonvallazione Forlì) e confrontandolo con i dati attuali riportati nella VALSAT, tale valore incide per circa l'11% fino al 16% per il ramo di Via Emilia interno al centro urbano di Forlimpopoli. Non si ritiene quindi adeguato affermare che tale indotto non sia significativo per il traffico esistente sulla Via Emilia, soprattutto nella condizione critica di carico e congestione nella quale ad oggi tale collegamento si trova e per la quale l'obiettivo della pianificazione provinciale rimane chiaramente quello di sgravarla il più possibile, ovvero non aggravarla ulteriormente, mantenendo una linea di valutazione analoga per tutti i comuni interessati.

Per le considerazioni suddette non si ritiene opportunamente verificata nel PSC la modifica che introduce nel Comparto A13-06 ulteriori attività ad alta attrattività, quali la categoria commerciale alimentare, al ventaglio di destinazioni d'uso possibili nell'area, tale programmazione è da rinviare ad adeguate e specifiche valutazioni di sostenibilità in seno alla pianificazione operativa-attuativa.

Richiamata la precisazione sopra riportata, tenuto conto dei pareri dei soggetti ambientali e delle osservazioni presentate, si ritiene di condividere in linea generale le determinazioni assunte dal Comune di Forlimpopoli in merito alla valutazione ambientale, le quali dovranno opportunamente confluire nel Piano e coerentemente nella *Dichiarazione di Sintesi* da rendersi, da parte dell'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dalla presente Variante, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della LR. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la L. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la L. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 55, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 21-quater della L. 241/90, circa l'efficacia e l'esecutività del provvedimento;

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità

contabile;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. **Di esprimere l'Intesa**, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla Variante specifica al PSC del Comune di Forlimpopoli adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.06.2018, richiamando le considerazioni espresse nella parte narrativa del presente atto al **punto A)**.
2. **Di esprimere parere favorevole**, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni di variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, come descritto al **punto B)** del presente atto.
3. **Di esprimere parere favorevole sulla valutazione di sostenibilità**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto considerato nella soprastante **parte C)**.
4. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 9513 del 04/04/2019)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 04/04/2019

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 4/4/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA